



N. _____ / _____ SENT.

N. _____ / _____ R.G.

N. _____ / _____ REP.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA CONTESTUALE

Pronunciata all'udienza di oggi 10 febbraio 2011 davanti al Giudice di Pace di Firenze Avv. Agostino Virzi, nella causa di opposizione ex art. 22 e 22/bis Legge 689/81, iscritta al n. 16105/2010 R.G.A.C. di questo Ufficio e promossa, con ricorso depositato il giorno 29.10.2010 da:

RICORRENTE

OPPONENTE

contro

COMUNE DI FIRENZE

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

avente ad oggetto: *Opposizione a sanzione amministrativa*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'utilizzo di postazione di rilevamento automatico (senza la presenza di un agente) su strade urbane non di scorrimento quale è appunto il Viale Etruria, che non può essere assimilata alle strade di categorie "D" che sono categoricamente indicate nel PGTU di Firenze, eccependo altresì l'assente e ridotta visibilità del dispositivo e della relativa segnaletica in violazione dell'art. 142 comma 6 bis C.d.S. e dell'art. 124 comma 3 del DPR 495/92.

Meritevole di accoglimento è il primo motivo di lagnanza del ricorrente, secondo cui il Viale Etruria non è una strada urbana di scorrimento e non può essere assimilata alle strade di categorie "D", che sono categoricamente indicate nel PGTU di Firenze. A tal proposito si osserva che il predetto Decreto del Prefetto di Firenze Prot. 2009/002471/15 del 1° giugno 2010 di individuazione del tratto di strada del Viale Etruria, è stato emesso a seguito di istanza del Comune di Firenze, corredata dal parere favorevole del Comando della Polizia Municipale e del parere di conformità del 25.03.2010 espresso dal Dirigente Nuove Strutture e Mobilità del Comune di Firenze, nel quale **si dà atto** che, a seguito del compimento di opere strutturali avvenute negli anni 1999-2005 (piste ciclabili) e negli anni 2007-2009 (installazione barriera di ritenuta traffico), "...le infrastrutture stradali v.le Lavagnini, v.le Matteotti, v.le Gramsci, v.le Etruria, v.le XI Agosto presentano caratteristiche funzionali che strutturali congruenti e del tutto assimilabili con quelle delle strade di scorrimento come individuate dall'art. 2 comma 3 d) del D.Lgs. 285/92". In tale parere si dà altresì atto che l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere

Il Giudice di Pace
Avv. Agostino Virzi



ed adottare gli aggiornamenti 2002 e 2006 del PGTU “*senza adottare tuttavia alcuna modifica nella classificazione funzionale delle strade come redatta nell’allegato al PGTU del 1999*”, dove si legge che all’interno del centro abitato di Firenze sono classificate come strade urbane di scorrimento di tipo “D” solo “*due segmenti in corrispondenza dei raccordi con la viabilità urbana della nuova tangenziale dell’Indiano; il tratto terminale del Viale XI Agosto, in corrispondenza con la Via Sestese; il tratto nel centro abitato della Via Marco Polo*”. All’interno del centro abitato di Firenze, ad eccezione delle suddette strade, non vi sono strade che possano essere assimilate alla tipologia di strade urbane di scorrimento di tipo “D”. Il Viale Etruria, dove si immettono strade non semaforizzate (la corsia di accesso per chi proviene dalla rotonda della via Canova-Foggini), non sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate, e non vi sono banchine pavimentate sulla destra, non può essere assimilata ad una strada di categoria “D”, non avendone le caratteristiche.

In mancanza dunque di specifica delibera del Consiglio Comunale che, prendendo atto definitivamente delle modifiche strutturali e funzionali avvenute nelle suddette strade del centro urbano di Firenze (tra le quali anche il Viale Etruria), abbia classificato le suddette strade in strade urbane di scorrimento di tipo “D” come previsto dall’art. 2 C.d.S., si ritiene che il suddetto decreto prefettizio di individuazione, pur in presenza di un parere tecnico favorevole da parte del Comune, sia illegittimo, avendo ecceduto dai limiti segnati dall’art. 4, comma 2, del d. l. n. 121 del 2002, (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168. Va disposta pertanto *incidenter tantum* la sua disapplicazione, ai sensi dell’art. 4 Legge 20-03-1865, n. 2248 abolitiva del contenzioso amministrativo, così come espressamente previsto dall’Ordinanza della Corte Costituzionale n. 150 del 07-04-2006 (22-03-2006), con la conseguenza che gli accertamenti effettuati a mezzo dispositivi di rilevamento della velocità in automatico e senza la presenza degli agenti operatori in detti tratti di strade sono da considerare illegittimi.

Anche il secondo motivo di opposizione riguardo all’assente e ridotta visibilità del dispositivo e della relativa segnaletica, è fondato e merita accoglimento.

Dalla documentazione fotografica allegata e come indicato sul verbale di accertamento impugnato si evince inoltre che l’autovelox in questione si trova sul Viale Etruria altezza 140 metri dopo il sovrappasso Canova-Foggini e che il cartello di preavviso è collocato,

Il Giudice di Pace
Avv. Agostino Virzi



prima del sottopasso, all'inizio di un marciapiede spartitraffico tra due lampioni di illuminazione pubblica e semi occultato da un altro cartello e relativa lanterna semaforica, nonché da altri lampioni di illuminazione che seguono in linea retta sormontati da gonfaloni pubblicitari di notevoli dimensioni.

La postazione dell'autovelox in questione è posizionata in Viale Etruria, subito dopo la corsia di accesso per chi proviene dalla rotonda della via Canova-Foggini, a ridosso di un palo dell'illuminazione pubblica che ospita, oltre all'avviso della presenza del medesimo autovelox, anche un gonfalone pubblicitario, e pertanto poco visibile, soprattutto da parte degli automobilisti che provengono dal sottopasso e si dirigono verso la SGC FI-PI-LI e ciò contrariamente a quanto stabilito dall'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. che impone che *"Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili"*, nonché dell'art.124 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) il quale dispone che *"La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile"*. Il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa. Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 15 agosto 2007, il quale non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere *"adeguata"* in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. L'informazione sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile, deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del decreto ministeriale 15 agosto 2007. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7419 del 26.03.2009 ha sancito che *"In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", l'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in legge n. 168 del 2002 - secondo cui dell'installazione dei*

Il Giudice di Pace
Avv. Agostino Firzi



dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. Da qui la carenza di una corretta informazione agli utenti della strada della presenza dell'autovelox e di preventiva segnalazione dissuasiva che invece esiste nel senso di marcia opposto del Viale Etruria direzione ingresso città.

Per tali motivi l'opposizione merita accoglimento, con il conseguente annullamento del verbale impugnato e delle relative sanzioni comminate. Alla soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 23 L. 689/81, segue la condanna dell'amministrazione convenuta al rimborso delle spese di procedura in favore del ricorrente, limitatamente alle sole spese del contributo unificato.

P. Q. M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, visti gli artt. 22-23 della Legge 689/81, accoglie l'opposizione proposta da [redacted] nei confronti del Comune di Firenze e annulla il Verbale di accertamento n. 680908/T/2010 del 10.08.2010 emesso dalla Polizia Municipale di Firenze per violazione dell'art. 142/C8 C.d.S. e le sanzioni relative.

Condanna il Comune di Firenze al rimborso delle spese di procedura in favore del ricorrente, limitatamente al solo contributo unificato.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..

Firenze, li 10 febbraio 2011

Il Giudice di Pace

Avv. Agostino Virzi